



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°48

Al personale tutto
Agli alunni
Ai genitori
Agli utenti
Al DSGA

OGGETTO: divieto di fumo nella scuola

Si ricorda a tutto il personale scolastico che vige il divieto di fumo nelle scuole, comprese le aree esterne di pertinenza scolastica, anche relativamente all'uso della sigaretta elettronica. Il divieto riguarda chiunque si trovi negli spazi scolastici: personale, alunni, genitori ed eventuali visitatori.

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle pertinenze della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si riporta l'art. 4 del D.L. 104 del 2013, recepito anche nel Regolamento di Istituto dell'IC Manzoni-Augruso:

Tutela della salute nelle scuole

“1.All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.

I referenti di plesso avranno cura di affiggere la presente circolare in ogni plesso, in luoghi ben visibili a tutti.

Confidando nella collaborazione di tutti., si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93